



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di VICENZA CIRCONDARIO TRIBUNALE DI VICENZA	
05 MAG. 2017	R I C E V E R T O
PROT. N. 1232/2017	

TRIBUNALE DI VICENZA

Vicenza, 03 maggio 2017

CIRCOLARE N. 4/2017

Oggetto: Circolare su incarichi nelle procedure concorsuali

Premesso

che è necessario disciplinare con maggiore puntualità l'affidamento degli incarichi a tutti gli ausiliari dei giudici e dei professionisti da questi nominati, secondo criteri di efficienza e di trasparenza,

considerata

la necessità di assicurare un'applicazione diffusa e completa della rotazione degli incarichi agli ausiliari e la massima trasparenza dell'operato dell'ufficio, in linea con quanto già stabilito dai precedenti decreti presidenziali, in linea con le indicazioni cogenti assunte dal Consiglio Superiore della magistratura, con delibera del 12.10.2016;

che anche gli stessi criteri di trasparenza e rotazione negli incarichi vanno applicati anche per le nomine effettuati dai curatori, commissari e liquidatori giudiziali, attesa l'imperatività dei principi costituzionali del corretto esercizio dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione) e della trasparenza dell'attività svolta;

che pertanto anche curatori, commissari e liquidatori giudiziali dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri di rotazione e trasparenza negli incarichi da essi conferiti,

richiamate

le circolari n. 2 e 3 del 2016 di questa Presidenza

si dispone che:

- 1) Verrà istituito un elenco dei curatori fallimentari, commissari e liquidatori giudiziali, cui verranno inseriti i professionisti che siano iscritti da almeno tre anni all'albo professionale di appartenenza e presentino, contestualmente alla richiesta di iscrizione, un adeguato curriculum riferito specificamente alle

esperienze maturate nel settore. L'elenco sarà vistato dal presidente della sezione e dal presidente del Tribunale, L'aggiornamento degli elenchi dei professionisti disponibili ad assumere incarichi in procedure concorsuali costituisce onere degli ordini professionali. Ad essi spetta, pertanto, di inviare periodicamente (di regola ogni sei mesi) agli indirizzi di posta elettronica dei componenti della sezione fallimentare i file contenenti i nominativi dei soggetti interessati. In caso di mancato invio dei file, il tribunale si riserva di sospendere temporaneamente la nomina dei professionisti dell'Ordine inadempiente. Per quanto concerne la nomina di professionisti nell'ambito delle procedure di cui alla l. 3\2012, l'Ufficio terrà conto degli elenchi predisposti appositamente dall'Ordine dei Commercialisti. I ragionieri ed i dottori commercialisti potranno essere nominati solo se iscritti nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi dell'articolo 1 lettera d) del decreto legislativo n° 139 del 2005. Costituisce presupposto indispensabile per la nomina a curatore o commissario giudiziale il possesso, da parte del professionista, di adeguata connessione internet presso il proprio studio e di firma digitale;

- 2) Il Tribunale ribadisce che il conferimento dell'ufficio di curatore o commissario giudiziale non fa sorgere un diritto soggettivo del professionista nominato al mantenimento della sua funzione, trattandosi di ufficio d'interesse pubblico da cui può essere disposta la rimozione in ogni tempo, laddove il tribunale ritenga che la permanenza del professionista chiamato a ricoprirlo possa pregiudicare gli interessi della procedura (Cass. 4 maggio 2006 n° 7876). A maggior ragione, non sussiste alcun diritto soggettivo del professionista iscritto ad ottenere la nomina a curatore fallimentare o a commissario giudiziale.
- 3) Ai predetti professionisti non saranno conferiti più di 15 incarichi annuali di curatore, commissario e liquidatore giudiziario. Il limite massimo si intende riferito all'intera sezione; Ai professionisti che hanno dimostrato di gestire correttamente e sollecitamente procedure di minore importanza, verranno via via affidate procedure più complesse. Costituiranno titoli preferenziali per la nomina, l'aver svolto attività di procuratore del custode o di esperto per la predisposizione del piano di riparto nelle procedure esecutive immobiliari, nonché l'aver svolto attività di curatore fallimentare in altre procedure.
- 4) Al ricevimento di ogni incarico, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, i professionisti suddetti daranno comunicazione alla Cancelleria del numero di

incarichi ricevuti e dei compensi liquidati, anche in via di acconto e di anticipazione e di fondo spese;

- 5) Ciascun curatore, commissario o liquidatore giudiziario non potrà conferire più di 3 incarichi all'anno ad ausiliari da essi nominati (a titolo esemplificativo: legali delle procedure, consulenti del lavoro, periti, stimatori, incaricati alla commercializzazione di beni mobili e immobili). In ogni caso, sia per incarichi conferiti direttamente dai curatori, commissari e liquidatori giudiziari che dal giudice, il numero di incarichi annualmente conferito agli ausiliari non potrà essere superiore a 8. I predetti limiti valgono per la sezione e potranno essere superati esclusivamente per ragioni specificamente motivate (ad esempio per legali incaricati di seguire procedimenti giudiziari riferiti a situazioni omogenee) e previa comunicazione al giudice della procedura;
- 6) I curatori, commissari e liquidatori giudiziari avranno l'obbligo di comunicare al giudice le specifiche ragioni che portano alla scelta dell'ausiliario e dovranno assicurare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di professionalità e l'assenza di cause impeditive all'assunzione dell'incarico da parte delle persone o imprese scelte;
- 7) I curatori fallimentari dovranno indicare, nelle relazioni periodiche ex art. 33 Legge Fallimentare, gli incarichi conferiti a terzi;
- 8) Gli ausiliari, nominati da curatori, commissari o liquidatori giudiziari o direttamente dai giudici, dovranno comunicare, al momento della nomina e dell'accettazione dell'incarico, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero di incarichi ricevuti, le procedure di riferimento e i compensi percepiti, anche solo a titolo di acconto e di fondo spese. I curatori, commissari e liquidatori giudiziari, nonché i giudici nel caso di nomina diretta, avranno l'obbligo di informare i predetti ausiliari di questo obbligo. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n° 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n° 27, il compenso per ogni prestazione professionale deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico e, quando ciò non sia possibile, la misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima. Nell'istanza con la quale il curatore chiede di essere autorizzato a pagare il professionista incaricato (avvocato, commercialista, consulente del lavoro, stimatore, ecc...) dovrà essere allegato il documento contenente la pattuizione del compenso o il preventivo di massima. Nell'istanza di liquidazione, inoltre,

dovrà essere succintamente esposta l'attività svolta dal professionista stesso. Infine: (a) se si tratta di liquidare il compenso al difensore del fallimento a seguito della transazione della causa o, comunque, della definizione della stessa con sentenza definitiva, il curatore dovrà allegare copia della sentenza o della transazione; (b) se si tratta di liquidare il compenso allo stimatore, il curatore dovrà indicare l'ammontare stimato ed allegare copia della stima redatta dall'esperto.

- 9) I giudici addetti al settore dei fallimenti e delle procedure concorsuali comunicheranno mensilmente al presidente di sezione e al presidente del Tribunale gli incarichi conferiti direttamente, autorizzati o comunque visti;
- 10) La Cancelleria terrà un apposito registro informatico sui verranno annotati tutti gli incarichi conferiti dai giudici, dai curatori, commissari e liquidatori giudiziari, con riferimento alla procedura e ai compensi via via erogati, anche a titolo di acconto o di fondo spese;
- 11) Nel provvedimento di nomina del curatore, commissario e liquidatore giudiziario dovrà essere richiamata la presente circolare, con sottoscrizione del professionista per presa visione; l'incarico verrà immediatamente revocato al professionista che non si atterrà a quanto stabilito nella presente circolare. Coloro che non adempiono con diligenza ai doveri dell'Ufficio, che ripetutamente disattendono le disposizioni della presente circolare o che rifiutano, senza giustificato motivo, l'incarico assegnato, verranno eliminati dall'elenco dei curatori e non saranno nominati nemmeno come difensori in procedimenti civili, tributari, ecc..., instaurati da procedure concorsuali. Il tribunale si riserva di dare comunicazione al competente Ordine professionale, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, della ingiustificata rinuncia all'incarico da parte del curatore iscritto negli elenchi predetti.
- 12) Il tribunale accorderà, tendenzialmente, un primo acconto ai curatori dopo il decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, sempreché nel frattempo sia stata svolta attività liquidatoria. Acconti successivi verranno accordati se, dopo la concessione del precedente acconto, vi sia stata ulteriore e significativa attività gestoria da parte del curatore. Il compenso al curatore nel caso di fallimento di società di persone verrà liquidato in base all'attivo complessivamente realizzato nei vari fallimenti ed al passivo sociale complessivamente ammesso, nel fallimento sociale ed in quello personale dei singoli soci. Di regola, non verranno concessi acconti nel corso della procedura

se non in misura complessivamente inferiore al compenso minimo previsto dal decreto ministeriale n° 30 del 2012. In considerazione delle recenti modifiche legislative in materia di comunicazioni a mezzo posta elettronica, è fatto obbligo ai curatori, ai commissari giudiziali ed ai liquidatori di comunicare a mezzo pec a tutti i creditori i decreti del tribunale di liquidazione del compenso finale, ai fini della eventuale proposizione dell'impugnazione di legge. Il prelievo della somma liquidata è ammesso, di regola, solo dopo il decorso del termine per l'impugnazione o dopo la definizione del reclamo. Il compenso finale ai curatori ai commissari giudiziali ed ai liquidatori verrà tendenzialmente liquidato secondo la seguente formula (ove: CMax = compenso massimo; CMin = compenso minimo): $(CMax - CMin) * 66\% + CMin$ Il tribunale provvederà ad adeguare il compenso a seconda delle peculiarità delle singole procedure.

- 13) Tutti i provvedimenti di liquidazione dei compensi agli ausiliari, anche a titolo di acconto o di fondo spese, di importo superiore a € 5.000,00, saranno comunicati, prima dell'adozione, al presidente di sezione e, bimestralmente, al Presidente del Tribunale. Qualora il provvedimento sia emesso da organo collegiale o dal presidente di sezione quale giudice monocratico, esso sarà comunicato al presidente del Tribunale;
- 14) In forma riservata dovrà essere comunicata al presidente di Sezione e al Presidente del tribunale l'eventuale rilievo negativo circa lo svolgimento dell'incarico da parte dei predetti professionisti, con sintetica indicazione dei motivi e della procedura di riferimento;
- 15) Nel provvedimento di nomina del curatore (commissario o liquidatore giudiziario) deve essere fatto espresso richiamo della presente circolare, per la presa visione da parte del professionista delle regole stabilite.

Il Presidente della Prima Sezione Civile

Gaetano Campo



Il Presidente del Tribunale

Alberto Rizzo

